

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta dai magistrati

dott. Maurizio MASSA Presidente f.f.
dott.ssa Innocenza ZAFFINA Giudice
dott.ssa Daniela ALBERGHINI Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30623 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

XXXXXX XXXXXX, c.f. XXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX ed ivi residente in XXXXXX XXXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Acerboni e Aldo Ghezze presso il cui studio in Venezia-Mestre, Via Fapanni n. 37 ha eletto domicilio;

XXXXXX XXXXXX, c.f. XXXXXX, nata a XXXXXX il giorno XXXXXXXX e residente in XXXXXX (XX) in Via XXXXXX n. XX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Acerboni e Aldo Ghezze presso il cui studio in Venezia-Mestre, Via Fapanni n. 37 ha eletto domicilio;

Visti gli atti di causa,

Sentiti all'udienza pubblica del 18 ottobre 2018 il relatore dott.ssa Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato, l'Avv.Ghezze nell'interesse dei convenuti, come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale i sig.ri XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX per ivi sentirli condannare, a titolo di risarcimento del danno all'immagine e di danno da disservizio, al pagamento, in favore di XXXXXX s.p.a., Azienda XXXXXXna per la Mobilità s.p.a., rispettivamente della complessiva somma di euro 10.836,28 e 10.858,29.

A seguito di ampie ed articolate indagini condotte dalla Guardia di Finanza, infatti, è emerso che i convenuti, dipendenti con mansioni di parcheggiatori dell'Azienda XXXXXXna della Mobilità s.p.a. (XXXXXX.), società *in house* del Comune di XXXXXX, hanno sottratto all'Ente datore di lavoro ingenti somme, pari a circa 70.000 euro l'anno, dal 2009 al 2016, falsificando e contraffacendo le registrazioni degli incassi relativi all'ingresso al parcheggio "Sant'Andrea" delle vetture, trattenendo per sé parte degli incassi.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Venezia, con nota pervenuta il 02/02/2018 (prot. 645), ha trasmesso la sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia - Sezione G.I.P. n. 654/17 del 07/06/2017, relativa al procedimento penale n. 13587/14 R., a carico dei sig.ri XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX, sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 09/07/2017. La citata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., ha disposto a carico dei convenuti l'applicazione della pena di due anni di reclusione ciascuno in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 314 c.p., nonché 324, 476, 47 e 61 n. 2 c.p..

La Procura Regionale ha ritenuto che nel caso in esame ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa in relazione alla richiesta di risarcimento erariale: in primo luogo, il rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e la P.A. danneggiata, come specificato dall'A.V.M. - società *in house* - che ha trasmesso i contratti di lavoro degli stessi soggetti.

L'elemento soggettivo del dolo emerge, secondo la Procura, dal fatto che i sig.ri XXXXXX e XXXXXX, in un lasso temporale significativo (2009-28/01/2016), in qualità di dipendenti dell'A.V.M., si sono appropriati indebitamente di somme percepite dagli automobilisti per il posteggio delle rispettive vetture (somme di cui avevano la disponibilità quali incaricati di pubblico servizio), contraffacendo gli scontrini ed il resoconto giornaliero degli incassi ed ottenendo, perciò, un indebito vantaggio patrimoniale.

Le acquisizioni istruttorie, poi, danno conto della sussistenza del rapporto di causalità materiale tra le condotte e l'evento lesivo, nonché la causalità giuridica tra l'evento lesivo ed i danni erariali. Quanto ai danni arrecati all'A.V.M., la prima posta di danno contestata è relativa al danno non patrimoniale all'immagine: richiamati i principi posti da SS.RR. n. 1/2011/QM, il Pubblico Ministero ha ritenuto che nel caso di specie, si sia al cospetto di un grave e reiterato nel tempo (2009 - 28/01/2016) delitto contro la P.A. (peculato art. 314 c.p.), acclarato con una sentenza penale passata in giudicato e che, pertanto, sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge, considerato anche il clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto agente. In ordine alla quantificazione del danno all'immagine il Pubblico Ministero ha tenuto conto dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza (Sez. II d'Appello n. 489/2013) ed in particolare, quello oggettivo della gravità del comportamento illecito tenuto dai pubblici dipendenti con riferimento al bene tutelato dalla norma penale e l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto ispirarsi, che nel caso di specie assume una valenza media, tenuto conto della natura del delitto (peculato) per il quale i sig.ri XXXXXX e XXXXXX sono addivenuti ad una applicazione della pena su richiesta delle parti, dell'importanza dei doveri istituzionali che hanno dolosamente violato e delle ripercussioni negative verificatesi sulla funzionalità dell'ente d'appartenenza.

In secondo luogo, ha tenuto conto della circostanza che i sig.ri XXXXXX e XXXXXX hanno svolto la funzione di addetti al parcheggio (livello 4) e gli stessi sono stati adibiti per numerosi anni (2000-2016) al rapporto con gli utenti e con la collettività che si relazionava con la P.A. di appartenenza.

Infine, è venuta in rilievo l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (*clamor fori* interno ed esterno) dell'immagine negativa dell'amministrazione interessata, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente in un significativo arco temporale (criterio sociale).

In conclusione, la Procura contabile ha ritenuto di quantificare il danno non patrimoniale all'immagine, in via equitativa in euro 5.000,00 per ciascun convenuto anche alla luce delle osservazioni di cui alle memorie *post* invito ed alla documentazione allegata con successiva nota pervenuta in data 04/06/2018.

La seconda posta di danno contestata è relativa al danno patrimoniale da interruzione del sinallagma lavorativo/disservizio. che si palesa, quindi, nelle condotte illecite poste in essere dai sig.ri XXXXXX e XXXXXX, quale danno da disservizio in senso lato e, in particolare, quale esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, per aver turbato il sinallagma del rapporto negoziale e per aver concorso al mancato raggiungimento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, di quelle utilità ordinariamente ritraibili dal lavoro di un dipendente pubblico. Il sinallagma, infatti, tra la prestazione lavorativa resa e la retribuzione percepita è stata, dunque, interrotta a causa della violazione del rapporto fiduciario di pubblico impiego che lega indissolubilmente il dipendente alla P.A. di appartenenza.

In punto di quantificazione del danno il Pubblico Ministero, osservato che, come emerso dagli atti di indagine, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ha proceduto applicando il criterio equitativo, utilizzando a parametro le retribuzioni nette percepite dai sig.ri XXXXXX e XXXXXX negli anni in precedenza indicati, in quanto, come detto, le prestazioni rese da questi ultimi sono state, in parte, dedicate ad attività penalmente rilevanti svolte nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative e indicando la misura del 5% delle retribuzioni percepite, pari a, per il sig. XXXXXX, euro 5.836,28 e per la sig.ra XXXXXX, euro 5.858,29.

Anche in questo caso il Pubblico Ministero ha tenuto conto delle osservazioni formulate, a seguito dell'invito a dedurre, dai convenuti, mentre ha ritenuto inopponibile l'accordo transattivo raggiunto dai convenuti medesimi con XXXXXX in quanto il contenuto della transazione non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, spettando al Giudice, a prescindere dagli accordi intervenuti, una autonoma valutazione attinente non solo all'*an debeatur*, ma anche al *quantum* da porre a carico del dipendente che ha generato il danno.

Con unica comparsa in atti dal 27 settembre 2018 i convenuti si sono costituiti in giudizio, richiamando *per relationem* i contenuti delle memorie post-invito, peraltro non prodotte in allegato all'atto, ma chiedendo di poter provvedere al pagamento di quanto rivendicato dalla Procura in atto di citazione usufruendo della massima rateizzazione concedibile, allegando documentazione attestante le rispettive condizioni finanziarie, chiedendo altresì la compensazione delle spese di giudizio.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero richiamati i contenuti dell'atto di citazione, ha preso posizione sulle istanze formulate dalla difesa dei convenuti, rappresentando che il codice di giustizia contabile disciplina all'art. 215 la rateizzazione delle somme dovute, a titolo di responsabilità erariale, su titolo giudiziale e rimettendosi alla valutazione del Collegio in punto di spese del giudizio.

Il difensore dei convenuti, riportandosi alla memoria di costituzione, ha insistito, in particolare, sull'istanza di compensazione delle spese di giudizio.

All'esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste, in relazione alla questione dedotta in giudizio, la giurisdizione della Corte dei Conti.

I convenuti, infatti, sono stati tratti a giudizio per condotte dagli stessi poste in essere nella qualità di dipendenti, con mansioni di parcheggiatori, della società Azienda XXXXXXna della Mobilità s.p.a. (in sigla XXXXXX s.p.a.), società interamente partecipata dal Comune di Venezia nell'interesse del quale svolge attività di gestione dei servizi ausiliari al traffico, tra cui, appunto, la gestione dei parcheggi comunali.

In tali casi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (recentemente, Ord. SS.UU.20/372018 n. 6929) se ed in quanto la gestione del servizio si configuri nell'ambito di un rapporto "*in house*", in tal caso ponendosi la società come una articolazione dell'Ente (SS.UU. n. 27733 del 2013, SS.UU.27.12.2017 n. 30978) e venendo in rilievo il danno da quest'ultima subito come danno patrimoniale dell'ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario (Sez. Lombardia n. 49/2018).

La più recente giurisprudenza in materia (SS.UU. n. 19108 del 18.7.2018) ha statuito, ai fini della declaratoria della giurisdizione contabili per fatti posti in essere da dipendenti e amministratori delle società partecipate da enti pubblici, che non è sufficiente l'esistenza di un contratto di

servizio (peraltro, nel caso di specie, esistente: cfr. doc.14) a comprovare l'esistenza di un rapporto di delegazione interorganica: perché la società possa rivestire la qualifica di "in house", dallo Statuto - e in particolare dalla rispettiva ripartizione delle competenze tra assemblea dei soci e organo di amministrazione- deve emergere la presenza del "controllo analogo", da valutarsi secondo i criteri del diritto eurounitario.

Nel caso in esame l'esame dello Statuto (cfr.doc.2.) evidenzia che l'assemblea dei soci ha poteri "non ordinari" (artt. 22-24) essendo riservata a tale organo l'assunzione delle più importanti decisioni di amministrazione diretta e, correlativamente, sono attribuiti all'organo di amministrazione poteri più limitati in ragione della devoluzione all'assemblea; è esclusa la cedibilità delle azioni a soggetti privati e, come emerge dall'oggetto sociale, vi è stretta connessione tra l'attività della società ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata dall'Ente socio (Comune di Venezia): lo stesso oggetto sociale è definito e privo di una stretta vocazione commerciale.

A ragione, pertanto, XXXXXX s.p.a. è stata ritenuta dal Pubblico Ministero società in house del Comune di XXXXXX e, pertanto, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro intercorso tra la società ed i suoi (ex) dipendenti tratti a giudizio, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno causato, con le condotte ai medesimi imputati, alla società.

2. Nel merito, la domanda azionata dal Pubblico Ministero è fondata e come tale va accolta in relazione ad entrambi i profili di danno contestati.

La Procura regionale contesta ai convenuti di avere, nell'arco di tempo dal 2009 al gennaio 2016, nella qualità di dipendenti di A.V.M. s.p.a. con mansioni di parcheggiatori addetti al parcheggio comunale "S.Andrea" in XXXXXX, sottratto alle casse della società ingenti somme, quantificate prudenzialmente in oltre 70.000,00, falsificando e contraffacendo scontrini e registri.

Le condotte contestate sono state oggetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza del G.I.P. del Tribunale di XXXXXX n. 654/2017, con la quale è stata applicata la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. di due anni ciascuno in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 314 c.p., nonché 324, 476, 47 e 61 n. 2 c.p.. (cfr. doc. 4).

A completare il quadro probatorio la Procura ha richiamato gli accertamenti eseguiti nell'ambito del procedimento penale, ed in particolare le intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche (cfr. doc.3), da cui è emerso inequivocabilmente che i convenuti, nell'esercizio delle mansioni alle quali erano addetti, in accordo tra loro, hanno costituito un vero e proprio sodalizio al fine di incassare somme corrisposte dagli utenti del parcheggio anziché riversarle nelle casse della società, contraffacendo scontrini e registri.

Ritiene il Collegio che il quadro probatorio offerto dal Pubblico Ministero sia adeguato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale.

Ritiene infatti il Collegio che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. possa essere equiparata, ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, ad una sentenza di condanna, seppur nei termini che seguono.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto agli accordi sulla pena il giudice non funge da notaio né tali accordi configurano negozi da omologare: siamo davanti a dei *petita*, accoglibili o no. Il giudice esercita, quindi, un'autentica funzione giurisdizionale, determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna possibilità di definire il giudizio, mentre è proprio questo il momento qualificante della funzione giurisdizionale (cfr. C. Cost. 2 luglio 2013 n.313): il giudice, acquisita la richiesta ed il consenso, deve esercitare un vaglio critico sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle

circostanze prospettate, sulla congruità della pena e, primariamente, sull'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Ciò non esclude, peraltro, che in tale rito vi sia spazio per il potere dispositivo delle parti, ma non possono certo essere travalicati i limiti derivanti dal principio di legalità, non disponibile: il procedimento speciale comporta un patteggiamento sulla pena e non sul fatto-reato, rispetto al quale la verifica giuridica non deve essere apparente e formale, ma specifica e sostanziale, estesa alla fattispecie concreta, controllata ed individuata attraverso gli atti (*nulla poena sine iudicio*).

Le pronunce di applicazione della pena concordata, inoltre, non differiscono dal *genus* delle sentenze di condanna neppure sotto il profilo della regola di giudizio da applicare: ciò che cambia rispetto al rito ordinario, infatti, è la qualità dell'accertamento condotto dal giudice e dalle parti sulle questioni di fatto, non la regola di giudizio (art. 533 c.p.p.).

Per tali motivi, in conformità ad un consolidato orientamento, il Collegio ritiene che la sentenza di "patteggiamento", divenuta irrevocabile, essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), possa costituire valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno erariale. In proposito, viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui *"pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie"* (cit. Sez. giur. Veneto, 45/2017; Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016).

In altri termini, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., pur non contenendo un accertamento capace di fare stato e, perciò, rivestente efficacia vincolante in altri giudizi, costituisce pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguata motivazione (cfr. recentemente, Cass. Civ., Sez. III, n. 2695 del 2017: *"secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. -pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile- contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18/04/2013 n. 9456; Cass., ord., 6/12/2011 n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass. SS.UU., 31/07/2006; v. anche di recente Cass. 29/02/2016 n. 3980, secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede < tale ammissione >").*

Nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale, quindi, la prova della condotta e del danno che ne consegue ben può essere desunta anche da tale sentenza, la quale assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie idonee a confutarlo (Corte dei Conti, Sezione I Centr. App., n. 4/2004, n. 412/2010 e n. 256/2012; Sez. Giur. Abruzzo, 21.6.2004, n. 224; Sez. Giur. F.V.G., n. 46/2013; Cass., n. 9358/2005 e SS.UU., n. 17289/2006) che nel caso in esame non sono neppure dedotte.

Il quadro fattuale, peraltro, risulta ulteriormente corroborato dal materiale d'indagine acquisito in sede penale ed in particolare dai verbali delle intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite nell'ambito delle indagini penali (doc.3 Procura), non oggetto di contestazione, di tal che la domanda attorea può essere ritenuta adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio in relazione all'elemento oggettivo.

A tale conclusione si deve giungere, tuttavia, anche in relazione all'elemento soggettivo della contestata responsabilità erariale, e ciò in ragione anche di un ulteriore fonte di prova, costituita dalle dichiarazioni rese dai convenuti in sede di audizione post-invito (doc. 10 Procura), dalle quali emerge la piena consapevolezza dell'illiceità delle condotte tenute.

Assume la Procura attrice che dai comportamenti illeciti dei convenuti sia derivato in capo ad A.V.M. s.p.a. danno, sia sotto il profilo del danno all'immagine, (ri)quantificato ex art. 1226 c.c. in euro 5.000,00, che sotto quello del danno da disservizio, quantificato, anche questo in via equitativa, nel 5% delle retribuzioni percepite nel periodo.

2.1. Quanto al danno all'immagine, risulta provato in atti che la vicenda di cui i convenuti sono stati protagonisti, come documentato dalla Procura (doc.1), è stata oggetto di ampio risalto mediatico, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale penale, conclusasi, per i convenuti, con la citata sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti.

Sulla scorta di tali elementi, tenendo conto dell'importo -non determinabile in via assoluta, ma meramente prospettico/probabilistica- delle somme illecitamente sottratte, del ruolo rivestito dai convenuti, del disvalore etico e sociale dei comportamenti emersi della natura, della gravità, della durata e della finalizzazione dei fatti di reato commessi ed infine della ricaduta negativa sulla collettività delle condotte dedotte in giudizio, la Procura ha ritenuto di quantificare, ex art. 1226 c.c., il danno all'immagine -qualificato come diffuso discredito sociale nell'opinione pubblica e senso di sfiducia nei confronti dell'Amministrazione- in euro 5.000,00.

Ritiene il Collegio che, in punto di danno all'immagine la Procura attrice abbia adeguatamente documentato il *clamor fori* che ha caratterizzato i fatti di cui è causa: nel caso in esame non può porsi in dubbio, poi, proprio in ragione della gravità delle condotte poste in essere dai convenuti, che ne sia derivato un significativo danno all'immagine di A.V.M. s.p.a., in relazione alla cui quantificazione il Collegio, rammentato che "*l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato, nell'atto di citazione, dallo stesso Procuratore regionale, su cui incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire congrui parametri per la quantificazione del danno*" (cfr. Sez. Veneto, 28/2017), ritiene di condividere, anche tenendo conto della successione nel tempo delle modifiche apportate all'art. 1 comma sexies L.20/94, tale metodologia di quantificazione, che trova riscontro negli elementi di giudizio acquisiti agli atti.

Innanzitutto, l'importo, prudenzialmente accertato delle somme sottratte e il contesto in cui i reati sono stati commessi (talora approfittando dell'utenza turistica e straniera), la gravità del comportamento illecito tenuto dal dipendente e il venir meno di quest'ultimo a fondanti doveri derivanti dal sinallagma contrattuale; la perfetta consapevolezza dei convenuti della contrarietà del proprio comportamento a norme di legge, la finalizzazione della condotta all'ottenimento di utilità proprie in conflitto con l'interesse alla corretta esecuzione del servizio pubblico: si tratta di circostanze della cui idoneità ad arrecare il pregiudizio reputazionale non vi può essere dubbio, anche alla luce del ripetersi delle condotte in un arco di tempo ampio (dal 2009 al 2016), sì da potersi escludere la loro ascrivibilità ad occasionalità, evidenziandosi invece un sistematico distorto assolvimento della mansioni.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno da lesione dell'immagine sia stato ex art. 1226 c.c. correttamente quantificato in base ai summenzionati criteri, in euro 5.000,00.

2.2. Quanto, infine, al **danno da disservizio**, giova ricordare che i convenuti con le loro condotte, hanno ripetutamente e continuativamente violato il sinallagma contrattuale, venendo meno allo specifico obbligo di fedeltà per aver omesso di registrare e versare nelle casse della società parte degli introiti derivanti dalla gestione del parcheggio (che, come si ricorderà, è attività di gestione di servizio pubblico, particolarmente rilevante in relazione alle peculiari caratteristiche della parte insulare della città di XXXXXX, sede peraltro di numerosi uffici pubblici), in tal modo non solo causando alla società XXXXXX s.p.a. un danno patrimoniale diretto da mancati introiti, ma anche asservendo la gestione del servizio pubblico all'interesse privato del proprio personale, ma illecito e penalmente rilevante, arricchimento. Essi, quindi, nell'assolvimento delle proprie mansioni contrattuali, hanno -come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero- sviato la funzione pubblica sottesa al servizio gestito da XXXXXX s.p.a. nell'interesse pubblico del Comune di XXXXXX e della comunità da questo amministrata, in tal modo originando il contestato danno da disservizio.

Ritiene il Collegio che il criterio di quantificazione, equitativo, richiamato dal Pubblico Ministero sia supportato da congrua e corretta motivazione, essendo parametrata la misura del danno alle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento e che adeguata sia la misura individuata nel 5%, tenendo conto da un lato dell'ampio arco di tempo e della continuità dei comportamenti e, dall'altro, del fatto che detti comportamenti sono stati posti in essere all'interno dell'orario di servizio nella ricorrenza, non necessariamente quotidiana, di specifiche condizioni (utenti ben individuati e conosciuti ovvero sicuramente occasionali come taluni turisti stranieri).

Va infine osservato che i convenuti, costituendosi in giudizio, pur premettendo di genericamente contestare le richieste azionate dal Pubblico Ministero, non formulano alcuna specifica deduzione in punto di *an* e *quantum* della pretesa risarcitoria, né alcuna conclusione di rigetto delle domande attoree, anzi dichiarando la disponibilità alla rifusione integrale delle somme quantificate dal Pubblico Ministero e formulando specifica domanda di massima rateizzazione. Ritiene, pertanto, il Collegio che tale comportamento processuale sia ascrivibile al principio di non contestazione.

In conclusione, i convenuti devono essere condannati al risarcimento del danno in favore di Azienda XXXXXXna Mobilità s.p.a. per la somma di euro 5.000,00 ciascuno a titolo di danno all'immagine e, a titolo di danno da disservizio, di euro 5.836,28 XXXXXX XXXXXX e di euro 5.858,29 XXXXXX XXXXXX.

3. La **domanda di rateizzazione** formulata dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta è inammissibile, essendo precluso a questo Giudicante pronunciarsi su questione che attiene in via esclusiva alla fase esecutiva del titolo giudiziale, peraltro oggetto di specifica disciplina codicistica all'art. 215, comma 5, del codice di giustizia contabile, che attribuisce la competenza alla determinazione del piano di rateizzazione, su richiesta del debitore, all'Amministrazione lesa (e, in particolare, all'ufficio designato ai sensi dell'art. 214) *“tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente”*.

4. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. alla condanna dei convenuti nel merito segue la condanna alla rifusione delle **spese di giudizio** che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30623 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-condanna XXXXXX XXXXXX al risarcimento del danno in favore di A.V.M. s.p.a. nella misura complessiva di euro 10.836,28, somma comprensiva della rivalutazione, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;

-condanna XXXXXX XXXXXX al risarcimento del danno in favore di A.V.M. s.p.a. nella misura complessiva di euro 10.858,29, somma comprensiva della rivalutazione, oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;

-dichiara inammissibile la domanda di rateizzazione delle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento;

-condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 192,00 (euro centonovantadue/00)

Così deciso in Venezia, 18 ottobre 2018

Il Giudice Relatore
F.to D.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente f.f.
F.to Dr. Maurizio Massa

Depositato in Segreteria il 09/11/2018

Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo